



Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore

Antincendio, proroga per le scadenze in materia di sicurezza

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha accordato alcuni differimenti per le attività dei professionisti antincendio che, a causa dell'emergenza epidemologica, non possono essere garantite nei tempi previsti



La fase di emergenza epidemiologica Covid-19 ha causato un'inevitabile [battuta di arresto delle attività](#) ingegneristiche. Uno stop che si traduce anche nell'impossibilità di rispettare alcune scadenze in materia di **sicurezza antincendio**.

Per questo motivo lo scorso 17 marzo la **Rete delle Professioni Tecniche** aveva scritto al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco chiedendo una proroga dei termini previsti per legge per l'ottemperamento di alcuni obblighi normativi e procedurali.

Il CNI fa sapere in una [nota](#) diffusa che i **Vigili del Fuoco** hanno confermato affermativamente i differimenti relativi alle richieste della RPT.

Sicurezza antincendio, le scadenze prorogate

Queste le attività dei professionisti antincendio che non possono essere garantite nei tempi previsti e per cui è stata accordata una proroga:

- Integrazioni alle richieste di valutazione dei **progetti di prevenzione incendi**, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011)
- Integrazioni alle **istanze di deroga di prevenzione incendi**, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga
- Attestazione di rinnovo periodico della **conformità antincendio** (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011)
- Termini entro cui **"conformare alla normativa antincendio** e ai criteri tecnici di prevenzione incendi" le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state "accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività"

Violazioni di natura penale

Il Corpo dei VVF ha implicitamente accolto anche la quinta richiesta in merito ai **procedimenti derivanti dalle violazioni di natura penale** di cui all'art. 20 del D.lgs. 758/1994, sulla base del richiamato art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18. Il differimento vale quindi anche per i termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco in veste di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

Obbligo di aggiornamento dei professionisti antincendio

La RPT chiedeva inoltre una deroga anche per quanto riguarda l'**obbligo di aggiornamento periodico** dei professionisti antincendio. Su questo fronte, i Vigili del Fuoco hanno richiamato la facoltà degli Ordini di erogare gli eventi di aggiornamento in **modalità streaming** sincrono (per i soli seminari).

La Rete, si legge nella nota, ribadirà la richiesta di **allungamento della durata del quinquennio** di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.

Approfondimenti